

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 337/2014 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 marzo 2014**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Algirdas ŠEMETA  
Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo per illuminazione elettrica (denominato «riflettore LED») in alloggiamento rettangolare in alluminio con copertura in vetro, avente dimensioni di circa 23 × 19 × 13 cm.</p> <p>L'articolo comprende un riflettore in alluminio ed è dotato di una staffa di supporto sul retro per la regolazione dell'angolo di illuminazione.</p> <p>È munito di chip LED ad alta potenza e di alimentatore con trasformatore.</p> <p>Ha una potenza di 95 W, un'efficienza luminosa di 100 lm/W e un'apertura del fascio di luce di 120°.</p> <p>L'articolo è utilizzato all'aperto per illuminare, ad esempio, paesaggi, edifici, cantieri edili, cartelloni, prati o giardini.</p> <p>(*) Cfr. l'immagine.</p>	<p>9405 40 99</p>	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici 9405, 9405 40 e 9405 40 99.</p> <p>Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, come ad esempio l'ampia apertura del fascio di luce, l'articolo è destinato ad essere utilizzato per l'illuminazione di grandi superfici. Di conseguenza, è esclusa la classificazione del prodotto come proiettore alla sottovoce 9405 40 10 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9405, gruppo I, terzo paragrafo].</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9405 40 99 nella categoria «altri apparecchi elettrici per l'illuminazione».</p>

(\*) L'immagine è a scopo puramente informativo.

